

Un dlgs in Cdm introduce target di affidabilità per la p.a. Focus su salute, lavoro, sicurezza

Rating di rischio per le imprese

Se sarà basso, le aziende scanseranno i controlli a sorpresa

DI BRUNO PAGAMICI
E LUIGI CHIARELLO

Per non avere controlli a sorpresa e invasivi da parte della pubblica amministrazione le imprese dovranno essere classificate «a basso rischio». Nascerà, infatti, un nuovo rating di affidabilità: una sorta di bollino blu, rilasciato da appositi organismi di certificazione accreditati, che faciliterà la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli. Questi saranno basati sulla collaborazione tra amministrazione e imprese, sulla prevenzione degli illeciti, sull'eliminazione delle sovrapposizioni degli accertamenti, sulla riduzione degli oneri organizzativi sopportati dalle imprese in seguito ai controlli stessi e sul ridimensionamento del sistema sanzionatorio a carico delle attività economiche.

Per ottenere il rating di affidabilità l'impresa dovrà istituire volontariamente un

sistema di identificazione e gestione del rischio, nell'ambito della tutela ambientale, della salute e sicurezza pubblica e della sicurezza dei lavoratori.

Tutto ciò è previsto da uno schema di decreto legislativo, al vaglio preliminare del Consiglio dei ministri, recante la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (in attuazione della delega al governo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 118/2022); l'obiettivo del provvedimento è assicurare una maggiore efficacia della tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del controllo e favorire nel contempo la ripresa, il rilancio e la competitività delle attività economiche liberandole dagli oneri quando sproporzionati, inutili o eccessivi.

Si tratta di una prospettiva verso cui si è mosso anche il **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, (Pnrr) che, nell'ambito della riforma abilitante relativa alla «Semplificazione e razionalizzazione della legislazione», ha indicato la

necessità di rivedere e razionalizzare le norme sui controlli pubblici di attività private per eliminare inutili e onerose duplicazioni e interferenze. Non rientrano, invece, nell'ambito dei controlli previsti dallo schema di decreto legislativo quelli in materia fiscale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto ex art. 93, del dlgs n. 159/2011.

Per valorizzare le procedure collaborative e di dialogo tra amministrazioni e imprese è previsto, inoltre, l'errore scusabile con una sanzione amministrativa commessa in assenza di colpa, che esime il soggetto da responsabilità.

Imprese a basso rischio. Sono soggette a controlli amministrativi tutte le attività finalizzate a verificare il rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico gravanti sulle imprese nello svolgimento della loro attività. Premesso che la gestione del rischio costituisce uno standard di riferimento per la valutazione dei

livelli di «affidabilità» delle imprese, lo schema di decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio a cui le imprese possono accedere su base volontaria. E a cui farà seguito il rilascio di un report certificativo di cosiddetto «basso rischio» (sottoposto a verifica periodica).

Questa certificazione, che genera un alleggerimento delle verifiche, verrà inserita nel fascicolo di impresa e consultata dalle amministrazioni in fase di programmazione dei controlli al fine di prevedere un sistema di programmazione più semplice e razionale. Le imprese a basso rischio inoltre saranno sottoposte a controlli con un intervallo non inferiore ad un anno con minimizzazione del sacrificio organizzativo del soggetto controllato.

L'istituzione volontaria di un sistema di identificazione del rischio (basso) è prevista relativamente ai seguenti ambiti omogenei:

a) protezione ambientale;

b) igiene e salute pubblica;
c) sicurezza pubblica;
d) sicurezza dei lavoratori;
e) tutela delle fede pubblica.

Semplificazione dei controlli. Rientrano nell'ambito dei principi che regolano lo svolgimento dei controlli «semplificati»:

- la valorizzazione del «basso rischio»;
- l'impossibilità di procedere a ispezioni diverse sullo stesso operatore contemporaneamente (fatta salva la programmazione di una ispezione congiunta);
- l'esonero da controlli identici successivi in caso di esito positivo del controllo;
- la valorizzazione del contraddittorio anche nell'eventuale fase sanzionatoria e limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Piano nazionale vitivinicolo Il Masaf sblocca 324 mln

Sono disponibili quasi 324 mln di euro per la campagna vitivinicola 2024/25, da ripartire tra i cinque interventi del piano nazionale di sostegno vitivinicolo. Lo prevede il decreto del ministero dell'agricoltura (Masaf) n. 681024 del 12 dicembre 2023 in via di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Con un altro provvedimento del 15 dicembre 2023, il ministero ha accordato la deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale, per la campagna vitivinicola 2023/24.

Riparto fondi piano vitivinicolo nazionale. La ristrutturazione e la conversione dei vigneti è l'intervento che assorbe la quota più rilevante di risorse stanziare, con un importo assegnato dal ministero di 144,2 mln di euro, su un totale di 323,9 disponibili per gli interventi settoriali nella vitivinicoltura italiana. La promozione sui mercati dei paesi terzi dell'Ue può contare su 98 mln di euro e gli investimenti in cantina su 57,7 mln. Quote nettamente inferiori sono riservate a distillazione dei sottoprodotti (19,2 mln) e vendemmia verde (4,8 mln).

Il decreto ministeriale ripartisce le risorse annuali, assegnando 48,6 mln per gli interventi a valenza nazionale (una parte dei programmi di promozione con 29,4 mln e l'intero budget della distillazione dei sottoprodotti). Il restante importo di 275,3 mln è ripartito tra le regioni, secondo dei criteri che tengono conto della rilevanza del settore vitivinicolo a livello territoriale. La Sicilia è la regione che intercetta la parte di stanziamento più cospicua con 52,5 mln, seguita dal Veneto con 37,3, dalla Puglia con 29,3, dalla Toscana con 27,9 e dall'Emilia-Romagna con 26,9. I diversi interventi saranno attivati attraverso inviti a presentare proposte emanati da ministero e regioni, in base alle rispettive competenze gestionali.

Per assicurare il pieno utilizzo delle risorse dell'Ue, è previsto un meccanismo di assegnazione di eventuali economie che dovessero realizzarsi nelle regioni meno efficaci nella realizzazione della spesa, verso quelle che manifestano fabbisogni finanziari supplementari. Per consentire la riattribuzione delle economie di spesa, è necessario comunicare al ministero l'ammontare delle risorse impegnate, entro il 15 luglio 2024.

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni. Con decreto Masaf n. 690600 del 15/12/2023, in via di pubblicazione in *Gazzetta*, sono state riconosciute deroghe fino al 30 giugno 2024.

Ermanno Comegna

© Riproduzione riservata

Imballaggi, un minimo di viaggi per il riuso

Confermati i criteri della commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, ma viene introdotto un numero minimo di viaggi o rotazioni nel loro utilizzo. Solo ieri, infatti, grazie all'accordo intervenuto in Consiglio tra i 27 stati Ue (c.d. di «orientamento generale»), è stato introdotto numero minimo di rotazioni in riferimento alla proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (l'Italia è l'unico paese Ue che ha votato contro). Il che è paradossale, se si considera che il regolamento nasce proprio per promuovere il riuso.

Comunque sia, l'obiettivo della norma (ribadito dal Consiglio) è di contrastare l'aumento dei rifiuti di imballaggio generati nell'Ue, armonizzando al contempo il mercato interno e promuovendo l'economia circolare. «Nel 2021, ogni europeo ha generato 190 kg di rifiuti di imballaggio», ha dichiarato **Teresa Ribera Rodriguez**, ministra per la transizione ecologica e responsabile del dossier per la presidenza di turno spagnola dell'Ue, che terminerà il 31 dicembre. «Questa cifra», ha aggiunto: «Aumenterà di quasi il 20% nel 2030, se le cose rimarranno le stesse. Non possiamo lasciare che ciò accada. L'Ue è impegnata a ridurre e prevenire i rifiuti di imballaggio provenienti da tutte le fonti. Questo regolamento è fondamentale nel nostro percorso verso un'economia circolare e un'Europa a impatto zero».

L'orientamento generale servirà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma finale della legislazione che aveva approvato la sua posizione finale lo scorso 22 novembre. Secondo la proposta del Consiglio Ue, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili (come già proposto dalla Commissione). E saranno considerati tali se

progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio potranno essere raccolti separatamente, differenziati e riciclati su larga scala entro il 2035.

L'«approccio generale» mantiene, dunque, gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica. Entro il 2034, la Commissione dovrà rivedere l'attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040.

Il Consiglio ha, inoltre, convenuto che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura dovranno essere compostabili, introducendo la possibilità per gli stati di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e borse di plastica leggera) siano compostabili in condizioni specifiche.

Le nuove regole ridurrebbero gli imballaggi non necessari, richiedendo a produttori e importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo. Ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti.

In linea con la proposta della Commissione, l'approccio generale fissa obiettivi generali per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, sulla base delle quantità del 2018: 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a una revisione da parte della commissione otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il Consiglio ha, infine, introdotto la possibilità per gli stati di definire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino gli obiettivi minimi suddetti, in barba alla dichiarata armonizzazione del mercato interno.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata



Teresa Ribera Rodriguez